



Fondazione Luca Pacioli®

SANATORIE IN MATERIA TRIBUTARIA

D.L. 24 dicembre 2002, n. 282

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)

Scheda di Lettura n. 1/2003

Documento n. 1 del 3 gennaio 2003

Via Paisiello, 24 — 00198 Roma

Tel: 06/85236387 (fax. 06/85236384) - c.f.: 80459660587

www.fondazioneluca Pacioli.it — fondazioneluca Pacioli@consrag.it

INDICE

DEFINIZIONE AUTOMATICA DI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO PER GLI ANNI PREGRESSI MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONE

<i>(Art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i>	pag.	7
Soggetti e periodi d'imposta ammessi	"	7
Soggetti esclusi	"	8
Ambito oggettivo	"	9
Modalità di definizione	"	9
Redditi prodotti in forma associata	"	13
Effetti della definizione	"	13
Comunicazione delle definizioni e modalità di versamento	"	15
Regolarizzazione delle scritture contabili	"	15

INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI

<i>(Art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i>	pag.	16
Ambito di applicazione e modalità di integrazione	"	16
Dichiarazione integrativa e pagamenti dovuti	"	17
<i>Dichiarazione integrativa ordinaria</i>	"	18
<i>Modalità di pagamento</i>	"	18
<i>Termini di pagamento</i>	"	18
<i>Dichiarazione integrativa del sostituto d'imposta</i>	"	19
<i>Dichiarazione integrativa riservata</i>	"	19
Effetti del pagamento dei maggiori importi dovuti	"	20
Cause ostative alla integrazione degli imponibili	"	23
Redditi prodotti in forma associata	"	25
Regolarizzazione delle scritture contabili	"	25

DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI

<i>(Art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i>	"	26
Ambito di applicazione e modalità di definizione	"	27

Dichiarazione con richiesta di definizione automatica e pagamento delle somme dovute	pag. 28
<i>Dichiarazione ordinaria</i>	“ 28
<i>Modalità di pagamento</i>	“ 28
<i>Termini di pagamento</i>	“ 28
<i>Dichiarazione riservata</i>	“ 29
Importi da versare	“ 31
<i>Versamento ai fini delle imposte sui redditi ed altri tributi</i>	“ 31
<i>Periodi d'imposta in perdita</i>	“ 33
<i>Redditi prodotti in forma associata</i>	“ 33
<i>Versamento ai fini IVA</i>	“ 33
<i>Omessa dichiarazione</i>	“ 34
Effetti della presentazione della dichiarazione con richiesta di definizione automatica e del versamento delle somme dovute	“ 35
Cause ostative alla definizione in via automatica	“ 36
Regolarizzazione delle scritture contabili	“ 39

PROROGA DEI TERMINI

<i>(Art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i>	pag. 39
---	---------

DEFINIZIONE AGEVOLATA AI FINI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE, SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI

<i>(Art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i>	pag. 40
Ambito oggettivo	“ 41
Modalità di definizione	“ 41
Cause ostative	“ 42
Omessa registrazione o omessa denuncia	“ 42

DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI

<i>(Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i>	pag. 43
Carichi di ruolo definibili in via agevolata	“ 43

Modalità di definizione	“	43
DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI		
<i>(Art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i>	pag.	44
Tributi locali oggetto di possibile definizione agevolata	“	44
Disciplina di definizione adottabile da regioni ed enti locali	“	46
Regioni a statuto speciale	“	47
REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI		
<i>(Art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i>	pag.	47
Regolarizzazione delle scritture contabili nel caso di integrazione degli imponibili per gli anni pregressi		
<i>(Art. 14, comma da 1 a 3)</i>	“	49
Regolarizzazione delle scritture contabili nel caso di integrazione dei redditi e degli imponibili conseguiti all'estero per gli anni pregressi		
<i>(Art. 14, comma 4)</i>	“	51
Regolarizzazione delle scritture contabili nel caso di definizione automatica per gli anni pregressi		
<i>(Art. 14, comma 5)</i>	“	52
Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino a seguito della definizione automatica dei redditi di impresa per gli anni pregressi		
mediante autoliquidazione <i>(Art. 14, comma 6)</i>	“	54
DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO E DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE		
<i>(Art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i>	pag.	55
Ambito di applicazione e modalità di definizione	“	56
<i>Avvisi di accertamento da impugnare e inviti al contraddittorio</i>	“	56
<i>Processi verbali di constatazione</i>	“	57
Modalità di pagamento	“	58

Termini di pagamento	pag. 58
Effetti della definizione	“ 59
Cause ostative alla definizione	“ 59
Sospensione dei termini	“ 60

CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

<i>(Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i>	pag. 60
Definizione di lite pendente	“ 61
Modalità di definizione	“ 61
<i>Valore della lite</i>	“ 62
<i>Lite autonoma</i>	“ 62
<i>Coobbligati</i>	“ 63
Modalità di pagamento	“ 63
<i>Somme dovute in pendenza della lite</i>	“ 64
<i>Pagamento insufficiente</i>	“ 64
Domanda di definizione	“ 65
Sospensione delle liti e dei termini di impugnativa	“ 65
Ulteriore sospensione delle liti ed estinzione dei giudizi	“ 65

EMERSIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO

<i>(Art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282)</i>	pag. 67
Adempimenti del contribuente	“ 67
Effetti della presentazione della dichiarazione riservata	“ 68
Comunicazione dei redditi delle attività finanziarie rimpatriate	“ 69

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CHIUSURA DELLE PARTITE I.V.A.

<i>(Art. 5 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282)</i>	pag. 70
Sanatoria delle partite I.V.A. inattive	“ 70
Comunicazione all' Agenzia delle entrate	“ 71

**IMPOSTE SULLE SCOMMESSE E RELATIVI SERVIZI
DI RACCOLTA**

(Art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

pag. 71

**DEFINIZIONE AUTOMATICA PER I CONTRIBUENTI
INTERESSATI AL SISMA DEL 1990**

(Art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

pag. 72

**CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO
TELEVISIVO**

(Art. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

pag. 73

Modalità di definizione

“ 74

NORME IN MATERIA DI AFFISSIONI E PUBBLICITÀ

(Art. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

pag. 75

Modalità di definizione

“ 75

**DEFINIZIONE AUTOMATICA DI REDDITI DI IMPRESA
E DI LAVORO AUTONOMO PER GLI ANNI PREGRESSI
MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONE**

(Art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

La disciplina dell'art. 7 prevede una versione, ampiamente riveduta e corretta, delle modalità di definizione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo già previste nel cosiddetto "concordato di massa" varato negli anni 1994 e 1995.

La differenza sostanziale, come si avrà modo di ribadire nel prosieguo, concerne la modalità di definizione, ora prevista mediante "autoliquidazione" e non già a seguito di "accettazione" di una proposta dell'Amministrazione finanziaria.

Soggetti e periodi d'imposta ammessi

Possono definire la propria posizione fiscale, relativamente alle annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre scorso, i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché le società e le associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R.

La lettera della norma, che richiama appunto i "soggetti", include nella possibilità di definizione qualsiasi contribuente titolare di detti redditi, a nulla rilevando la forma giuridica mediante la quale l'attività viene svolta: si rende dunque possibile la definizione, ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, tanto per l'imprenditore individuale quanto per la società di persone o di capitale, così come per il singolo lavoratore autonomo e l'associazione professionale.

Rientrano altresì nella platea soggettiva, seppure con diverse modalità delle quali si riferirà in seguito, gli imprenditori agricoli titolari esclusi-

vamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del T.U.I.R.¹ nonché le imprese di allevamento che determinano il reddito secondo le previsioni dell'articolo 78 del medesimo Testo Unico².

Per quanto riguarda i periodi d'imposta ammessi alla definizione, essi sono quelli relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002: la norma, però, facendo riferimento alla possibilità di definire uno o più periodi d'imposta lascia intravedere la possibilità di "chiudere" annualità pregresse secondo la scelta di convenienza del contribuente.

Soggetti esclusi

La definizione automatica, oltre che per i soggetti non titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e partecipazione, è esclusa per i contribuenti i quali, seppure ricorra il presupposto della titolarità di detti redditi, versino in almeno una delle seguenti condizioni:

1. hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi oppure, malgrado la presentazione della stessa, hanno omesso l'indicazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo o del reddito agrario di cui all'articolo 29 del Tuir;

¹ Quindi anche i contribuenti che svolgono attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste nonché attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

² Ossia quanti svolgono attività di allevamento di animali che non può essere considerata agricola e per la parte del reddito eccedente il limite previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 alla formazione del reddito di impresa concorre l'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

2. hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569,00 euro;
3. hanno ricevuto, al 1° gennaio 2003, un processo verbale di constatazione con esito positivo oppure un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P. o un invito al contraddittorio formulato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218/1997, disciplinante l'accertamento con adesione;
4. hanno avuto formale conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei proprio confronti per i reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74/2000.

Alla preclusione di cui al punto 3 fa eccezione la notifica di un avviso di accertamento cosiddetto "parziale", riguardante tanto le imposte sui redditi quanto l' I.V.A. In tal caso, la definizione automatica è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

Ambito oggettivo

L'ambito oggettivo della definizione automatica riguarda il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, con riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, all'I.V.A. e all'I.R.A.P.

Modalità di definizione

La definizione automatica si perfeziona con il versamento, mediante au-

toliquidazione *entro il prossimo 20 giugno*, delle somme determinate secondo le metodologie di calcolo previste da un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, fondate alternativamente:

1. sull'ammontare dei ricavi e compensi determinabili sulla base degli "studi di settore", per i contribuenti ai quali si applica tale automatismo accertativo;
2. sull'ammontare dei ricavi e compensi determinabili sulla base dei "parametri", per i contribuenti ai quali si applica tale automatismo accertativo;
3. sulla distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, nel caso in cui non siano determinabili i ricavi e i compensi mediante le modalità di cui ai due punti precedenti.

Le metodologie di calcolo derivanti dalle elaborazioni appena citate non si applicano per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del Tuir nonché per le imprese di allevamento che determinano il reddito secondo le previsioni dell'articolo 78 del medesimo Testo unico: per queste categorie di contribuenti la legge prevede infatti l'elaborazione di una specifica metodologia di calcolo anch'essa approvata con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per ogni periodo d'imposta oggetto di definizione la legge prevede che, oltre a non essere dovuti sanzioni ed interessi, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a:

- 600 euro per le persone fisiche;
- 1.500 euro per gli altri soggetti.

Le maggiori imposte dovute per la definizione sono inoltre ridotte nella misura del 50% per la parte che eccede:

- 5.000 euro, per le persone fisiche;
- 10.000 euro, per gli altri soggetti³.

Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono comunque aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità di definizione eccetto il 1997: questo importo non è comunque dovuto dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del Tuir nonché per le imprese di allevamento che determinano il reddito secondo le previsioni dell'articolo 78 del medesimo Testo unico.

La legge prevede inoltre la possibilità di rateazione di una parte dell'ammontare da versare per ottenere la definizione.

In caso di importi complessivamente da versare superiori a:

- 2.000 euro per le persone fisiche;
- 5.000 euro per gli altri soggetti;

le eccedenze possono essere versate in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, entrambe maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003⁴.

³ Si ipotizzi il caso di un lavoratore autonomo per il quale sono dovuti 8.000 euro per la definizione e una società di persone per la quale il costo della definizione ammonta a 14.000 euro: nel primo caso, il contribuente verserà un ammontare di 6.500 euro, mentre nel secondo caso 12.000 euro.

⁴ Per restare all'esempio precedente, il contribuente persona fisica potrebbe definire la propria posizione secondo la seguente tempistica:

- 2.000 euro entro il 20 giugno 2003;
- 2.250 euro, più gli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003, entro il 20 giugno 2004;
- 2.250 euro, più gli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003, entro il 20 giugno 2005.

Per la società di persone i termini sarebbero invece i seguenti:

- 5.000 euro entro il 20 giugno 2003;
- 3.500 euro, più gli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003, entro il 20 giugno 2004;
- 3.500 euro, più gli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003, entro il 20 giugno 2005.

L'omesso versamento nei termini delle somme dovute non rende inefficace la definizione effettuata ma costituisce titolo per l'Amministrazione finanziaria per avviare la procedura di riscossione coattiva. In questo caso, però, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate ridotta alla metà nel caso in cui il versamento venga eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, maggiorato degli interessi legali.

Per i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili in base ai "parametri accertativi" nonché per i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi non inferiori a quelli determinabili in base agli "studi di settore" e che presentano la coerenza degli "indicatori economici" previsti dall'automatismo accertativo per l'attività economica svolta, la definizione si rende possibile mediante il versamento di una somma forfetaria pari a 300 euro per ciascuna annualità.

Per i contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa rettificando "al ribasso" i redditi originariamente dichiarati, la definizione è ammessa a condizione che per la definizione venga presa a base la dichiarazione originariamente presentata, con la contestuale rinuncia degli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate (quali la rinuncia, ad esempio, del credito d'imposta derivante dalla dichiarazione integrativa).

In tutti i casi di definizione è tassativamente esclusa la possibilità di effettuare la compensazione secondo quanto prevede l'articolo 17 del D. lgs. n. 241 del 1997.

Redditi prodotti in forma associata

Nel caso di definizione automatica dei seguenti soggetti:

- società o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R.;
- titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- titolari dell'impresa familiare,

ai fini della definizione dei soggetti titolari di reddito di partecipazione, la legge prevede che il soggetto partecipato comunichi alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, entro il 20 luglio 2003, l'avvenuta definizione.

Questi ultimi, dal canto loro, possono procedere alla definizione dei redditi di partecipazione entro il 16 settembre 2003, con decorrenza degli interessi, in caso di rateazione delle somme, dalla data del 17 settembre 2003.

La definizione effettuata dal soggetto partecipato costituisce titolo per l'Amministrazione finanziaria per procedere, nei confronti delle persone fisiche titolari di reddito di partecipazione che non viene definito, mediante la notifica di un avviso di accertamento "parziale" per i maggiori redditi scaturiti dalla definizione.

Per il periodo d'imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R. rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. Lo stesso vale per i periodi d'imposta allineati alle risultanze degli studi di settore e dei parametri accertativi.

Effetti della definizione

La definizione inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e

con riferimento a qualsiasi organo inquirente fatte salve le disposizioni del codice penale e di procedura penale, l'esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria limitatamente ai redditi oggetto della definizione medesima nonché delle disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto ai fini Iva di cui al Dpr n. 441 del 1997. L'inibizione dell'esercizio di detti poteri è opponibile dal contribuente mediante l'esibizione degli attestati di versamento o dell'atto di definizione in suo possesso.

La definizione non è revocabile, impugnabile e integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatta salva la rilevanza della stessa, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, nella misura del 60% per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso.

La definizione automatica esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione, rendendo quindi inefficace l'eventuale "riporto a nuovo" a suo tempo effettuato. Se detto riporto riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione non è intervenuta il recupero della differenza d'imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi. La definizione automatica rende altresì definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, facendo inoltre salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale delle dichiarazioni tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini dell'I.V.A. e senza che le variazioni dei dati dichiarati incidano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute per la definizione così come, la definizione medesima, non

modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni fiscali presentate.

La definizione non si perfeziona se si fonda su dati difformi da quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata nonché se la stessa viene effettuata dai soggetti per i quali la legge prevede l'esclusione a seguito della sussistenza di almeno una delle condizioni ostative. In questi casi, le eventuali somme versate non sono oggetto di restituzione ma valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

Comunicazione delle definizioni e modalità di versamento

La definizione delle modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni relative alla sanatoria in commento, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, nonché delle modalità di versamento sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione.

Regolarizzazione delle scritture contabili

I contribuenti titolari di redditi di impresa che si siano avvalsi della definizione automatica prevista dall'art. 7 hanno la facoltà di regolarizzare le proprie scritture contabili. Si rinvia in proposito alla illustrazione dell'art. 14 della legge.

INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI

(Art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Tutti i contribuenti, senza distinzioni, compresi i sostituti d'imposta, hanno la facoltà di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, ancora soggetti ad accertamento. La facoltà di integrazione riguarda pertanto anche i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni e i periodi d'imposta interessati vanno dal 1996 al 2001 compreso. Possono essere oggetto di integrazione anche i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero. In relazione a ciò, la disciplina dell'art. 8 permette di attivare una sorta di "scudo fiscale" anche per i soggetti titolari di redditi d'impresa⁵.

La integrazione è esclusa o condizionata al verificarsi di talune ipotesi (ad esempio, processo verbale di constatazione o avviso di accertamento già notificati alla data del 1° gennaio 2003), di cui si dirà meglio più oltre.

La disciplina della dichiarazione integrativa contenuta nell'art. 8 è destinata ad essere integrata con quella delle relative modalità applicative, da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (cfr. comma 13).

Ambito di applicazione e modalità di integrazione

L'integrazione ha effetto ai fini delle seguenti imposte:

- imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG) (ILOR per gli anni 1996 e 1997) e relative addizionali;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

⁵ Per i soggetti che non siano titolari di redditi d'impresa, vedi l'art. 20 della legge finanziaria per il 2003 (Emersione di attività detenute all'estero).

- imposta sul patrimonio netto delle imprese (per gli esercizi 1996 e 1997);
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'integrazione ha effetto anche ai fini:

- dei contributi previdenziali;
- dei contributi al servizio sanitario nazionale.

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte possono integrare le ritenute dichiarate.

L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi *entro il 16 marzo 2003*, determinati sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare entro lo stesso termine del 16 marzo 2003.

Dichiarazione integrativa e pagamenti dovuti

La dichiarazione integrativa è presentata in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata.

La stessa dichiarazione integrativa va predisposta applicando le disposizioni vigenti in ciascun periodo d'imposta relativamente a ciascuno dei tributi interessati alla integrazione. Ciò vale anche per le aliquote d'imposta da applicare per ciascun anno o esercizio.

Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, si applica una disciplina particolare: in luogo delle aliquote d'imposta dovute per ciascun tributo, è dovuta un'imposta sostitutiva di tutte quelle sopra indicate pari al 13% (cfr. comma 5).

La dichiarazione integrativa va presentata, *entro la data del 16 marzo 2003*, o in forma ordinaria o in forma riservata, secondo le seguenti modalità:

Dichiarazione integrativa ordinaria

La dichiarazione integrativa è presentata nei seguenti modi:

- per i periodi d'imposta 1996 e 1997, su supporto cartaceo;
- per gli altri periodi d'imposta è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (banche, poste, ragionieri commercialisti, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, ecc.)

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute è effettuato mediante versamento unitario con utilizzo del mod. F24, esclusa ogni compensazione.

Termini di pagamento

Il pagamento delle imposte dovute va effettuato *entro il 16 marzo 2003*.

Qualora gli importi da versare per ciascun periodo d'imposta eccedano:

la somma di 2.000 euro, per le persone fisiche

la somma di 5.000 euro, per gli altri soggetti

fermo rimanendo il termine del 16 marzo 2003 per il versamento di dette somme, quelle eccedenti possono essere versate in due rate, di pari im-

porto, entro il 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003.

L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione. Le somme non corrisposte a tali scadenze sono recuperate mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Sulle stesse somme sono dovuti:

- una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza medesima;
- gli interessi nella misura legale (attualmente pari al 3%).

Dichiarazione integrativa del sostituto d'imposta

Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta.

Dichiarazione integrativa riservata

In alternativa alle modalità di dichiarazione e di versamento di cui si è detto, i contribuenti interessati e i sostituti d'imposta – ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta che vanno dal 1996 al 2001 – possono presentare entro il 16 marzo 2003 la dichiarazione integrativa in forma riservata alle banche, fornendo alle stesse banche la provvista necessaria. Per chi si avvalga della "dichiarazione riservata" è esclusa la rateazione del versamento delle somme dovute, prevista per la dichiarazione integrativa ordinaria nel caso in cui le somme dovute superino determinati importi. Le banche:

- rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata;
- provvedono al versamento "per massa", senza indicazioni nominative, delle maggiori somme dovute entro il successivo 21 marzo 2003, con utilizzo del consueto mod. F24, esclusa ogni compensazione;
- comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata.

La dichiarazione integrativa, presentata in forma ordinaria o in forma riservata, non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

La differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le stesse modalità previste per il versamento delle somme dovute, sopra specificate.

E' in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati.

Effetti del pagamento dei maggiori importi dovuti

Il pagamento delle maggiori imposte dovute e la presentazione della dichiarazione integrativa (in forma ordinaria o in forma riservata) comportano, limitatamente alle annualità oggetto di integrazione e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute, risultanti dalle dichiara-

zioni integrative aumentati rispettivamente del 100% e del 50% per ciascun periodo d'imposta:

- la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
- l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie;
- l'estinzione delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in legge 4 agosto 1990, n. 227), sia nel caso in cui siano stati integrati i redditi conseguiti all'estero, sia nel caso in cui le società e le imprese abbiano proceduto alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001;
- l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione), e 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
- l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per una serie di reati, specificamente elencati⁶, commessi per eseguire o occultare i reati tributari sopra indicati, ovvero per conseguirne il profitto, purché riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Questa esclusione non si applica ai procedimenti in corso.

Si sottolinea che gli effetti predetti si verificano con riferimento ai mag-

⁶ I reati considerati sono quelli previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis, e 492 del codice penale, nonché dagli artt. 2621, 2622, e 2623 del codice civile.

giori imponibili ovvero alle maggiori ritenute, risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati rispettivamente del 100% e del 50% per ciascun periodo d'imposta. In altri termini, volendo esemplificare, se la dichiarazione integrativa reca per l'esercizio 1999 un maggiore imponibile IRPEG pari a 1.000, gli effetti suddetti si verificano non solo con riferimento al maggiore imponibile dichiarato di 1.000 ma anche con riferimento ad un ulteriore maggiore imponibile di 1000, e quindi con riferimento ad un maggiore imponibile complessivo di 2.000.

Tale particolare effetto non si produce per le integrazioni che riguardino i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero (cfr. comma 7). Per gli stessi redditi, quando riferiti ad attività detenute all'estero, l'esclusione della punibilità penale opera a condizione che si provveda alla regolarizzazione contabile delle medesime attività, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della legge.

Al contrario, se la dichiarazione integrativa presentata da un sostituto d'imposta reca per l'esercizio 1999 maggiori ritenute pari a 1.000, gli effetti suddetti si verificano non solo con riferimento alle maggiori ritenute dichiarate di 1.000 ma anche con riferimento ad ulteriori maggiori ritenute di 500, e quindi con riferimento a maggiori ritenute per complessivo 1.500.

Gli effetti descritti si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili e si producono anche nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa riservata. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra

attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato detta dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità sopra menzionati, con invito a controllare la congruità delle somme versate, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

Si segnala infine che la conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili non genera l'obbligo o la facoltà della segnalazione di cui all'art. 331 del codice di procedura penale⁷. L'integrazione non costituisce notizia di reato (art. 8, comma 12).

Cause ostative alla integrazione degli imponibili

La integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta dal 1996 al 2001 non può essere presentata qualora:

- a) alla data del 1° gennaio 2003, sia stato notificato uno dei seguenti atti:
 - processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o dell'IRAP;
 - invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del d.lgs. 19 giugno

⁷ I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

1997, n. 218 (invito a comparire per definire l'accertamento con adesione, richiesta di chiarimenti riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi);

- b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza, per gli illeciti tributari di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione), e 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ovvero per gli altri reati, specificamente elencati⁸, commessi per eseguire o occultare i reati tributari sopra indicati, ovvero per conseguirne il profitto.

La presentazione della dichiarazione integrativa è sottoposta a condizione qualora siano stati notificati accertamenti parziali ai fini delle imposte sui redditi o ai fini I.V.A. (avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi oggetto di integrazione; avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) entro il 16 marzo 2003. In tal caso, l'integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la stessa data del 16 marzo 2003, le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato.

⁸ I reati considerati sono quelli previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis, e 492 del codice penale, nonché dagli artt. 2621, 2622, e 2623 del codice civile

Redditi prodotti in forma associata

Per le dichiarazioni integrative presentate dai seguenti soggetti:

- società o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R.;
- titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- titolari dell'impresa familiare.

gli stessi soggetti, *entro il 16 aprile 2003*, debbono comunicare l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, in modo da consentire alle stesse di presentare a loro volta la propria dichiarazione integrativa e versare le imposte dovute.

La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando *entro il 20 giugno 2003* una propria dichiarazione integrativa e versando nello stesso termine le imposte e i relativi contributi, secondo le modalità sopra descritte.

In caso di inadempimento, la presentazione della dichiarazione integrativa da parte delle società o associazioni ovvero da parte dei titolari dell'azienda coniugale o dell'impresa familiare costituisce titolo per l'accertamento parziale, ai sensi dell'art. 41-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

Regolarizzazione delle scritture contabili

I contribuenti titolari di redditi di impresa che si siano avvalsi della integrazione degli imponibili prevista dall'art. 8 hanno la facoltà di regolarizzare le proprie scritture contabili. Si rinvia in proposito alla illustrazione dell'art. 14 della legge.

DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI

(Art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Tutti i contribuenti, senza distinzioni, hanno la facoltà di definire in via automatica la loro intera posizione fiscale, per tutte le imposte sotto specificate e per tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il *31 ottobre 2002*, ancora soggetti ad accertamento. La facoltà di definizione automatica riguarda pertanto anche i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni e i periodi d'imposta interessati vanno dal 1996 al 2001 compreso. Non possono formare oggetto di definizione automatica i redditi conseguiti all'estero. La definizione automatica considerata dall'articolo in esame si caratterizza per la estensione degli effetti e per la esclusione di ogni ulteriore potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e, in relazione a ciò, si distingue dalle altre forme di sanatoria previste dalla legge, con le quali si pone in alternativa:

- la integrazione degli imponibili, considerato dall'art. 8, che riguarda i singoli tributi e non esclude ma limita il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria;
- la definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, considerata dall'art. 7, che riguarda i soli soggetti che abbiano dichiarato ricavi o compensi d'importo non superiore ad un ammontare determinato e permette la definizione limitatamente a detti redditi.

La definizione è esclusa o condizionata al verificarsi di talune ipotesi (ad esempio, processo verbale di constatazione o avviso di accertamento già notificati alla data del 1° gennaio 2003), di cui si dirà meglio più oltre.

La disciplina contenuta nell'art. 9 è destinata ad essere integrata con

quella delle relative modalità applicative, da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (cfr. comma 18).

Ambito di applicazione e modalità di definizione

La definizione automatica ha effetto ai fini delle seguenti imposte:

- imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG) (ILOR per gli anni 1996 e 1997) e relative addizionali;
- imposte sostitutive;
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- imposta sul patrimonio netto delle imprese (per gli esercizi 1996 e 1997);
- imposta sul valore aggiunto (IVA).

Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi conseguiti all'estero con qualsiasi modalità, di cui all'art. 8, comma 4. Per tali redditi, resta ferma la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa prevista dal medesimo art. 8.

A differenza della dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8, la definizione automatica non ha effetto ai fini dei contributi previdenziali e dei contributi al servizio sanitario nazionale.

La definizione automatica si perfeziona con il pagamento delle somme precisate dalla norma *entro il 16 marzo 2003*, e con la presentazione di una dichiarazione, da presentare entro lo stesso termine del 16 marzo 2003, con la quale si chieda, a pena di nullità, la definizione automatica per tutte le imposte sopra considerate e concernente tutti i periodi per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002.

Dichiarazione con richiesta di definizione automatica e pagamento delle somme dovute

La dichiarazione con richiesta di definizione automatica per tutte le imposte e per tutti i periodi d'imposta va presentata, entro la data del 16 marzo 2003, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 e pertanto o in forma ordinaria o in forma riservata, secondo le seguenti modalità:

Dichiarazione ordinaria

La dichiarazione è presentata nei seguenti modi:

- per i periodi d'imposta 1996 e 1997, su supporto cartaceo;
- per gli altri periodi d'imposta è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (banche, poste, ragionieri commercialisti, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, ecc.)

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute è effettuato mediante versamento unitario con utilizzo del mod. F24, esclusa ogni compensazione.

Termini di pagamento

Il pagamento delle imposte dovute va effettuato entro il 16 marzo 2003.

Qualora gli importi da versare per ciascun periodo d'imposta eccedano:

la somma di 2.000 euro, per le persone fisiche

la somma di 5.000 euro, per gli altri soggetti

fermo rimanendo il termine del *16 marzo 2003* per il versamento di dette somme, quelle eccedenti possono essere versate in due rate, di pari importo, entro il *16 marzo 2004* ed entro il *16 marzo 2005*, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal *17 marzo 2003*.

L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione. Le somme non corrisposte a tali scadenze sono recuperate mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Sulle stesse somme sono dovuti:

- una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza medesima;
- gli interessi nella misura legale (attualmente pari al 3%).

Dichiarazione riservata

In alternativa alle modalità di dichiarazione e di versamento di cui si è detto, i contribuenti interessati possono presentare entro il *16 marzo 2003* la dichiarazione in forma riservata alle banche, fornendo alle stesse banche la provvista necessaria. Per chi si avvale della "dichiarazione riservata" è esclusa la rateazione del versamento delle somme dovute, prevista per la dichiarazione ordinaria nel caso in cui le somme dovute superino determinati importi.

Le banche:

- rilasciano agli interessati copia della "dichiarazione riservata"

- con richiesta di definizione automatica;
- provvedono al versamento “per massa”, senza indicazioni nominative, delle maggiori somme dovute entro il successivo 21 marzo 2003, con utilizzo del consueto mod. F24, esclusa ogni compensazione;
 - comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la “dichiarazione riservata”.

La definizione automatica, presentata in forma ordinaria o in forma riservata, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza delle deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o con riferimento all’applicabilità di esclusioni.

Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’art. 36-bis ed all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA, ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute.

La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate.

La dichiarazione non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

Importi da versare

La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta di due distinti importi, uno ai fini delle imposte sui redditi e altri tributi sopra elencati, l'altro ai fini IVA. Ciascun importo deve essere distintamente calcolato, tenendo conto che sono previsti dei versamenti minimi.

Come già segnalato, le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa a loro favore ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1-998, n. 322⁹, possono avvalersi della facoltà di definizione automatica sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio di detta facoltà costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate (cfr. comma 16).

Versamento ai fini delle imposte sui redditi ed altri tributi

Ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG) (ILOR per gli anni 1996 e 1997) e relative addizionali; imposte sostitutive delle imposte sui redditi; imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); imposta sul patrimonio netto delle imprese (per gli esercizi 1996 e 1997), deve essere versato un importo pari al 18% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata.

Se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare supe-

⁹“Le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, e dei sostituti d'imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito..... non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.....”

riore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 16%. Se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 13%.

Il versamento deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, pari:

- a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
- b) ai seguenti importi, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R. (società di persone e soggetti equiparati, associazioni tra professionisti), nonché per i soggetti di cui all'art. 87 del T.U.I.R. (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, società ed enti non residenti):
 - 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 10.000 euro;
 - 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 100.000 euro;
 - 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 200.000 euro;
 - 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 500.000 euro;
 - 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 5.000.000 euro;
 - 450 euro, per ogni 500.000 euro in più.

Periodi d'imposta in perdita

Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.

Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo, per ciascuno dei periodi stessi.

Redditi prodotti in forma associata

Le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. (società di persone e soggetti equiparati, associazioni tra professionisti), il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria indicano nella dichiarazione, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 200 euro.

In presenza di importi minimi per redditi d'impresa e per redditi prodotti in forma associata deve essere versato quello di ammontare maggiore.

Versamento ai fini I.V.A.

Ai fini dell'I.V.A., deve essere versato un importo pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) del 2% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo d'imposta.

Se l'imposta relativa alle operazioni imponibili supera

l'ammontare di 200.000 euro, la percentuale applicabile alla eccedenza è pari al 1,5%.

Se l'imposta relativa alle operazioni imponibili supera l'ammontare di 300.000 euro, la percentuale applicabile alla eccedenza è pari all'1%.

b) e del 2% dell'imposta detraibile nel medesimo periodo.

Se l'imposta detraibile supera l'ammontare di 200.000 euro, la percentuale applicabile alla eccedenza è pari al 1,5%.

Se l'imposta detraibile supera l'ammontare di 300.000 euro, la percentuale applicabile alla eccedenza è pari all'1%.

Il versamento delle maggiori imposte deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:

- 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
- 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro;
- 2.000 euro, per gli altri soggetti.

Omessa dichiarazione

Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni per i tributi interessati alla definizione automatica è dovuto, per ciascuna dichiarazione omessa e per ciascuna annualità, un importo pari a:

- 1.500 euro per le persone fisiche;
- 3.000 euro, per le società e le associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R. (società di persone e soggetti equiparati, associazioni tra professionisti) e per i soggetti di cui all'art. 87 del T.U.I.R. (società

di capitale, enti commerciali e non commerciali, società ed enti non residenti).

Effetti della presentazione della dichiarazione con richiesta di definizione automatica e del versamento delle somme dovute

Il pagamento degli importi stabiliti dalla norma e la presentazione della dichiarazione con richiesta di definizione automatica per tutte le imposte e per tutti i periodi d'imposta (in forma ordinaria o in forma riservata) comportano:

- la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
- l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
- l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione), e 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Questa esclusione non si applica ai procedimenti in corso;
- l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per una serie di reati, specificamente elencati¹⁰, commessi per eseguire o occultare i reati tributari sopra indicati, ovvero per conseguirne il profitto, purché riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Questa esclusione non si applica ai procedimenti in corso.

L'esclusione della punibilità penale opera a condizione che, ricorrendo-

¹⁰ I reati considerati sono quelli previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis, e 492 del codice penale, nonché dagli artt. 2621, 2622, e 2623 del codice civile

ne i presupposti, si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 5, della legge. La parziale regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero comporta la decadenza della esclusione della punibilità penale.

Gli effetti descritti si producono anche nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa riservata. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato detta "dichiarazione riservata" può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità sopra menzionati, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

Si segnala infine che restano ferme le sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in legge 4 agosto 1990, n. 227). La estinzione di tali sanzioni opera soltanto se, ricorrendone i presupposti, si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 5, della legge. La parziale regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero comporta la decadenza della estinzione delle sanzioni.

Cause ostative alla definizione in via automatica

La disciplina di definizione automatica delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta dal 1996 al 2001 non è operante qualora:

- a) alla data del 1° gennaio 2003, sia stato notificato uno dei seguenti

atti:

- processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o dell'IRAP;
 - invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (invito a comparire per definire l'accertamento con adesione, richiesta di chiarimenti riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi);
- b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica sia stato già avviato un procedimento penale, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza, per gli illeciti tributari di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione), e 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ovvero per gli altri reati, specificamente elencati¹¹, commessi per eseguire o occultare i reati tributari sopra indicati, ovvero per conseguirne il profitto;
- c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi e per tutti i periodi d'imposta interessati alla disciplina di definizione automatica.

¹¹ I reati considerati sono quelli previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis, e 492 del codice penale, nonché dagli artt. 2621, 2622, e 2623 del codice civile.

Le preclusioni indicate alle precedenti lettere a) e b) si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati.

La definizione automatica è sottoposta a condizione qualora siano stati notificati accertamenti parziali ai fini dell'imposta sui redditi o ai fini I.V.A. (avvisi di accertamento di cui all'art. 41-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi oggetto di integrazione; avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) entro il 16 marzo 2003. In tal caso, la definizione automatica è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la stessa data del 16 marzo 2003, le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato.

La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata ovvero se effettuata da soggetti per i quali valgono le cause ostative sopra menzionate. Non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

Regolarizzazione delle scritture contabili

I contribuenti titolari di redditi di impresa che si siano avvalsi della definizione automatica per gli anni pregressi prevista dall'art. 9 hanno la facoltà di regolarizzare le proprie scritture contabili. Si rinvia in proposito alla illustrazione dell'art. 14 della legge.

PROROGA DEI TERMINI

(Art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

L'articolo 10 prevede lo slittamento di un anno dei termini per l'accertamento¹² nei confronti dei contribuenti che non si siano avvalsi delle disposizioni di sanatoria contenute negli articoli da 7 a 9 (definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione, c.d. "concordato di massa", integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, c.d. "dichiarazione integrativa" e definizione automatica per gli anni pregressi, c.d. "condono").

¹² L'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, concernente le "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", dispone nei primi due commi che: "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata." L'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto, stabilisce che: "Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata".

Per tali contribuenti, i nuovi termini per l'accertamento sono i seguenti:

Annualità	Imposte sui redditi e IVA	
		Omessa presentazione della dichiarazione
1996		31/12/2003
1997	31/12/2003	31/12/2004
1998	31/12/2004	31/12/2005
1999	31/12/2005	31/12/2006
2000	31/12/2006	31/12/2007
2001	31/12/2007	31/12/2008

DEFINIZIONE AGEVOLATA AI FINI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE, SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI

(Art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

L'articolo disciplina una speciale forma di sanatoria per le imposte indirette: imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni¹³ e INVIM¹⁴.

¹³ L'imposta sulle successioni e donazioni è stata soppressa con la legge 18 ottobre 2001, n. 383, con effetto dalle successioni aperte e dalle donazioni effettuate successivamente al 25 ottobre 2001.

¹⁴ L'INVIM è stata soppressa con effetto dal 1° gennaio 1993, in conseguenza dell'introduzione dell'ICI. Tuttavia l'imposta ha continuato ad essere dovuta per i presupposti di applicazione verificatisi anteriormente alla predetta data ovvero, per i presupposti verificatisi dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2003, limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992 (cfr. art. 17 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI).

L'art. 8, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha soppresso l'INVIM per i presupposti verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2002, anticipando in pratica di un anno la completa soppressione dell'imposta.

Anche per questi tributi è data la possibilità ai contribuenti interessati di definire la propria posizione fiscale, offrendo a tassazione un valore ulteriore rispetto a quello dichiarato.

La facoltà è riservata ai soli contribuenti che non abbiano ricevuto la notifica di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta¹⁵.

Ambito oggettivo

Gli atti oggetto della sanatoria sono gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 e le dichiarazioni ai fini INVIM e di successione presentate entro la medesima data.

Modalità di definizione

I valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione possono essere definiti dal contribuente con l'aumento del 25% del valore o incremento di valore dichiarati, presentando un'istanza di definizione entro il *16 marzo 2003* (senza procedere ad alcun contestuale pagamento dell'imposta).

I competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, ricevute tali istanze di sanatoria, provvedono alla liquidazione delle maggiori imposte dovute, senza applicazione di interessi e sanzioni, notificandone l'avviso al contribuente. Quest'ultimo dovrà procedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

¹⁵ Se il contribuente ha ricevuto notifica di avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, potrà risultare eventualmente applicabile la disciplina di sanatoria prevista dai successivi artt. 15 (Definizione degli accertamenti) e 16 (Chiusura delle liti fiscali).

Ove il pagamento non venga eseguito entro questo termine, la domanda di definizione agevolata è priva di effetti.

Cause ostative

Costituisce causa ostativa all'accesso alla sanatoria l'avvenuta notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Omissa registrazione o omissa denuncia

E' previsto che sanzioni ed interessi non siano applicabili nel caso in cui al 1° gennaio 2003 siano decorsi i termini per la registrazione e per la presentazione delle denunce o dichiarazioni e si provveda al pagamento dei tributi dovuti ed all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 *marzo 2003*.

DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI

(Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

L'articolo prevede la possibilità per i soggetti iscritti a ruolo di estinguere i propri debiti con il pagamento del 25% degli importi iscritti a ruolo, senza corrispondere alcun interesse di mora.

Carichi di ruolo definibili in via agevolata

La estinzione in via agevolata riguarda i carichi, riferiti a qualsiasi tributo, tassa o altra somma dovuti, inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999.

Modalità di definizione

I debitori possono estinguere il proprio debito con il pagamento:

- di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo;
- delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. Come già detto, non sono dovuti gli interessi di mora.

I concessionari della riscossione hanno l'obbligo di informare, entro il 31 gennaio p.v., i debitori interessati della facoltà di estinzione agevolata dei loro debiti, mediante sottoscrizione *entro il 31 marzo 2003* di apposito

atto con il quale dichiarino di avvalersi della facoltà loro attribuita.

Tale ultimo atto di adesione deve essere predisposto secondo apposito modello, che dovrà essere approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate.

Lo stesso provvedimento dovrà stabilire le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori che si avvarranno della facoltà di definizione agevolata.

DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

(Art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

L'articolo 13 non dispone alcuna forma di sanatoria per i tributi locali ma si limitare a dare facoltà a regioni, province e comuni di adottare autonomamente provvedimenti di sanatoria per i tributi di propria competenza, precisando taluni criteri da seguire nella eventualità che tali provvedimenti vengano adottati.

Ne deriva che le notizie circa le sanatorie in materia di tributi locali potranno essere acquisite soltanto sulla base dei provvedimenti che i singoli enti locali riterranno di adottare. Dovrà essere cura dei contribuenti interessati raccogliere informazioni in merito.

Tributi locali oggetto di possibile definizione agevolata

Le regioni, le province e i comuni potranno stabilire forme di definizione agevolata con riferimento ai "tributi propri". Tali debbono intendersi

quelli *“la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione quindi delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali”*.

Sulla base di tale definizione, si ritiene che rientrino tra i tributi propri, possibile oggetto di provvedimenti di sanatoria, a titolo indicativo:

per le regioni, i seguenti tributi:

- la tassa sulle concessioni regionali;
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che appartengono alle regioni;
- le tasse automobilistiche regionali;
- la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- la tassa regionale sulla benzina per autotrazione;
- la tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;

per le province, i seguenti tributi:

- la tassa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed eventuali contributi per la costruzione di gallerie nel sottosuolo;
- l'imposta provinciale di trascrizione;
- la tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

per i comuni, i seguenti tributi:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- la tassa sulle concessioni comunali;
- il canone o diritto per la raccolta e depurazione delle acque;
- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti o professioni (ICIAP).

Disciplina di definizione adottabile da regioni ed enti locali

Le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di propria competenza:

- la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute,
- nonché la esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni

per le ipotesi in cui i contribuenti adempiano, entro un termine stabilito, ad obblighi tributari precedentemente non adempiuti.

Le stesse agevolazioni potranno essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, le quali potranno riferirsi anche a tributi ora abrogati.

Regioni a statuto speciale

Per le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e le province autonome di Trento e Bolzano, la normativa sopra riferita potrà trovare attuazione in conformità e compatibilmente con la speciale autonomia prevista dai rispettivi statuti.

REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

(Art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Ai soggetti che si siano avvalsi delle sanatorie previste dagli articoli 7 (Definizione automatica di redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione), 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi) e 9 (Definizione automatica per gli anni pregressi) viene data la possibilità di procedere anche alla regolarizzazione delle proprie scritture contabili.

In sostanza, poiché a seguito della sanatoria adottata i contribuenti potrebbero trovarsi con valori contabili non corrispondenti a quelli fiscali, la norma offre la possibilità di effettuare le necessarie rettifiche contabili. L'obiettivo perseguito è quindi quello di permettere ai contribuenti di affrontare gli esercizi futuri con tutti i conti "in ordine".

La regolarizzazione delle scritture contabili costituisce una facoltà concessa al contribuente e non è pertanto in nessun modo obbligatoria.

I contribuenti interessati sono quelli titolari di redditi d'impresa, vale a dire:

- le società di capitali e gli enti equiparati;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti.

Restano quindi esclusi dalla possibilità di regolarizzare le proprie scritture contabili i professionisti e gli artisti, probabilmente in considerazione dei limitati effetti che l'adesione alle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 e 9 può avere sulle scritture contabili di tali soggetti.

La regolarizzazione va effettuata nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 (ovvero in quelli del periodo in corso a tale data) e può realizzarsi in due modi:

- a) eliminando le poste fittizie, inesistenti o iscritte per valori superiori a quelli effettivi;
- b) iscrivendo le attività in precedenza omesse.

Regolarizzazione delle scritture contabili nel caso di integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (Art. 14, comma da 1 a 3)

Per i contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di integrazione degli imponibili per gli anni pregressi prevista dall'art. 8, l'art. 14 prevede la ulteriore facoltà di regolarizzare le proprie scritture contabili:

- con la iscrizione in contabilità di nuovi elementi attivi;
- con la eliminazione dalle scritture contabili di attività e passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi;
- con la contemporanea iscrizione ed eliminazione di attività e passività.

Per procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili è necessario predisporre *un apposito prospetto* nel quale devono essere specificati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative. Scopo del prospetto è pertanto quello di consentire agli uffici finanziari di verificare quali elementi attivi e passivi hanno determinato l'emergere della maggiore base imponibili indicata nella dichiarazione integrativa¹⁶.

Il prospetto deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente e deve essere conservato per un periodo pari a quello concesso agli uffici per la notifica degli avvisi di accertamento¹⁷.

¹⁶ Viene precisato che, con riferimento ai suddetti imponibili, maggiori imponibili e minori perdite, non si applicano le disposizioni di cui al 4° comma dell'articolo 75 T.U.I.R., che prevedono per il riconoscimento fiscale di tali valori la previa imputazione al conto economico, e quelle del 3° comma dell'articolo 61 del D.P.R. 600/73, che escludono la prova delle circostanze omesse nelle scritture contabili o in contrasto con le loro risultanze.

¹⁷ Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Sulla base delle quantità e valori evidenziati nel prospetto, i contribuenti interessati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili, apportando le conseguenti variazioni: nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data.

Ne deriva che è possibile tanto l'iscrizione in bilancio di nuovi o maggiori valori (es. maggiori rimanenze di magazzino o immobilizzazioni in precedenza omesse) come pure l'eliminazione di attività o passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi.

Le quantità ed i valori, relativi ad elementi in precedenza omessi, così evidenziati nelle scritture contabili e nei bilanci, si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative ai periodi di imposta successivi. Ciò non vale per i periodi d'imposta per i quali non sia stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, a meno che gli stessi periodi d'imposta non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.

In ogni caso la regolarizzazione contabile non comporta ulteriori oneri fiscali in aggiunta a quelli derivanti dalla presentazione delle dichiarazioni integrative. Tale soluzione si giustifica in quanto:

- l'eliminazione delle poste relative ad elementi fittizi, inesistenti o indicati per valori superiori a quelli effettivi, *"non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito di impresa"*. E' pure precisato che, qualora oggetto dell'eliminazione sia una parte dei fondi di ammortamento pre-

senti in contabilità, negli esercizi successivi non è possibile dedurre le quote di ammortamento corrispondenti alla riduzione dei fondi;

- la iscrizione di valori in precedenza omessi trova fondamento nel corrispondente maggior reddito imponibile esposto nella dichiarazione integrativa, già assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi, sulla base delle disposizioni dell'art. 8.

Regolarizzazione delle scritture contabili nel caso di integrazione dei redditi e degli imponibili conseguiti all'estero per gli anni pregressi (Art. 14, comma 4)

Si è già rilevato che la facoltà di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta dal 1996 al 2001 riguarda anche i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero. In tal caso però la dichiarazione integrativa, presentata in forma ordinaria o in forma riservata, non comporta il pagamento delle imposte vigenti in ciascun periodo d'imposta, bensì il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 13% (art. 8, comma 5). Nella fattispecie la integrazione non determina alcuna "franchigia" rispetto ai poteri di accertamento degli uffici e la esclusione della punibilità penale opera a condizione che si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero (art. 8, comma 7).

Dispone a questo ultimo proposito l'art. 14, comma 4, secondo il quale i soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno presentato dichiarazione integrativa, in forma ordinaria o in forma riservata, per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero possono procedere anch'essi alla regolarizzazione contabile, senza dover assolvere alcun ulteriore onere tributario.

La regolarizzazione contabile riguarda le attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 e può essere realizzata, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, secondo la stessa disciplina dettata in via generale per i contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di integrazione prevista dall'art. 8, di cui si è detto al paragrafo precedente. Anche gli effetti fiscali della regolarizzazione contabile rimangono gli stessi, con la particolarità che, le attività estere si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP soltanto dal terzo periodo d'imposta successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2002.

Regolarizzazione delle scritture contabili nel caso di definizione automatica per gli anni pregressi (Art. 14, comma 5)

I contribuenti titolari di redditi d'impresa che si sono avvalsi della definizione automatica per gli anni pregressi prevista dall'articolo 9 (c.d. condono) possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili:

- sia eliminando dall'inventario, dal rendiconto ovvero dal bilancio, le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi, con gli stessi effetti previsti dal comma 3;
- sia iscrivendo nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 le attività in precedenza omesse. I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ma solo a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2002. Sui valori o maggiori valori iscritti è però dovuta un'imposta sostitu-

tiva pari al 13 %. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

La predetta regolarizzazione contabile può avere ad oggetto anche le attività detenute all'estero. In tal caso, la stessa imposta sostitutiva del 13% è dovuta con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 in precedenza omesse. La esistenza di tali attività, oltre che riflettersi sui dati contabili, deve essere comunicata con la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8, presentata in via ordinaria o in via riservata. In altri termini, i contribuenti titolari di reddito d'impresa che si siano avvalsi della definizione automatica per tutte le imposte e per tutti i periodi d'imposta avranno facoltà di utilizzare la dichiarazione integrativa sia per comunicare i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero, con conseguente assolvimento di un'imposta sostitutiva del 13%¹⁸ (art. 9, comma 1), sia per comunicare le attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, qualora abbiano ritenuto di procedere alla regolarizzazione contabile di tali attività estere (art. 14, comma 5).

La duplice facoltà comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva 13% una sola volta. Pertanto, se il contribuente si è avvalso della dichiarazione integrativa per comunicare i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero, l'imposta sostitutiva del 13% assolta per tali redditi ed imponibili evita che il contribuente debba assolvere la stessa imposta sostitutiva sulle attività detenute all'estero denunciate. Se al contrario il contribuente non abbia prodotto dichiarazione integrativa per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero (le attività estere potrebbero non essere produttive di redditi), per la regolarizzazione contabile delle attività de-

¹⁸ Si è già segnalato per i redditi conseguiti all'estero esposti nella dichiarazione sostitutiva è dovuta un'imposta sostitutiva del 13% (art. 8, comma 5).

tenute all'estero è dovuta la stessa imposta sostitutiva del 13% stabilita per la iscrizione in contabilità di attività in precedenza omesse, calcolata sul valore delle attività detenute all'estero iscritte.

Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino a seguito della definizione automatica dei redditi di impresa per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (Art. 14, comma 6)

Ai soggetti che decidono di effettuare la definizione automatica del reddito di impresa mediante autoliquidazione, secondo la disciplina dell'art. 7, *per tutte le annualità* (quindi per gli anni dal 1997 al 2001) è data facoltà di procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino di cui all'articolo 59 T.U.I.R. (beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa; materie prime e sussidiarie; semilavorati).

Anche in questo caso sono previste due distinte modalità operative:

- iscrizione nelle esistenze iniziali del valore delle rimanenze in precedenza omesse;
- eliminazione dal valore delle esistenze iniziali delle quantità o valori superiori a quelli effettivi.

L'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.

I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta successivi.

Per l'iscrizione dei maggiori valori, in conseguenza dei vantaggi conseguibili negli esercizi successivi in termini di minori imponibili, è richiesto il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 13 % dei maggiori valori iscritti.

**DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, DEGLI INVITI
AL CONTRADDITTORIO E
DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE**

(Art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Tutti i contribuenti hanno la facoltà di definire le potenziali controversie al 1° gennaio 2003. L'art. 15 considera fonti di potenziali controversie, definibili in via agevolata, senza applicazioni di sanzioni ed interessi:

- i processi verbali di constatazione per i quali, alla data del 1° gennaio 2003, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio;
- gli inviti al contraddittorio, notificati dagli uffici ai sensi dell'art. 5 (Iva e imposte dirette) e dell'art. 11 (imposta di registro, Invim e successioni e donazioni) del D.lgs n. 218 del 1997, per i quali alla data del 1° gennaio 2003 non è ancora intervenuta la definizione;
- gli avvisi di accertamento non impugnati al 1° gennaio 2003 per i quali alla data stessa non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso.

Non è consentito fruire di questa sanatoria:

- per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente abbia formale conoscenza.

Ambito di applicazione e modalità di definizione

La definizione prevista dall'art. 15 sembra riferibile a tutti i tributi erariali e contributi considerati nei precedenti articoli (rimangono esclusi i tributi locali, per i quali si rinvia all'art. 13) e in particolare:

- le imposte sui redditi: Irpef, Irpeg, Ilor e le relative addizionali;
- le imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- l'imposta sul patrimonio netto;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- i contributi previdenziali e quelli al servizio sanitario nazionale;
- le imposte indirette: imposta di registro, INVIM, imposta sulle successioni e donazioni, etc.

La definizione si perfeziona mediante il pagamento degli importi dovuti, qui di seguito specificati. Il contribuente è inoltre tenuto alla redazione di un *prospetto esplicativo* delle modalità di calcolo eseguite. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve trasmettere all'Ufficio competente:

- la quietanza dell'avvenuto pagamento;
- il prospetto esplicativo delle modalità di calcolo eseguite.

Avvisi di accertamento da impugnare e inviti al contraddittorio

La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio si perfeziona mediante il pagamento, da effettuarsi *entro il 16 marzo*

2003, dei seguenti importi percentuali, calcolati sulla base delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio:

- finì a 15.000 euro = 30%;
- oltre 15.000 e fino a 50.000 euro = 32%;
- oltre 50.000 euro = 35%

La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio è consentita anche per le rettifiche relative alle perdite dichiarate qualora dagli avvisi di accertamento e dagli inviti al contraddittorio emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

Processi verbali di constatazione

Per i processi verbali di constatazione, la definizione si perfeziona mediante il pagamento, *entro il 16 marzo 2003*, di un importo così calcolato:

- per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 20% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
- per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50% l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute è effettuato mediante versamento unitario con utilizzo del mod. F24, esclusa ogni compensazione.

Termini di pagamento

Il pagamento delle imposte dovute va effettuato *entro il 16 marzo 2003*.

Qualora gli importi da versare per ciascun periodo d'imposta eccedano:

la somma di 2.000 euro, per le persone fisiche

la somma di 5.000 euro, per gli altri soggetti

fermo rimanendo il termine del 16 marzo 2003 per il versamento di dette somme, quelle eccedenti possono essere versate in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003.

L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione. Le somme non corrisposte a tali scadenze sono recuperate mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Sulle stesse somme sono dovuti:

- una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza medesima;
- gli interessi nella misura legale (attualmente pari al 3%).

Effetti della definizione

Si è già evidenziato che la definizione non comporta applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. Il perfezionamento della definizione comporta, dal punto di vista penale:

- l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione), e 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Questa esclusione non si applica ai procedimenti in corso;
- l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per una serie di reati, specificamente elencati¹⁹, commessi per eseguire o occultare i reati tributari sopra indicati, ovvero per conseguirne il profitto, purché riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Questa esclusione non si applica ai procedimenti in corso.

Cause ostative alla definizione

La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli risultanti dagli avvisi di accertamento, dagli inviti al contraddittorio ovvero dai processi verbali di constatazione. La definizione non si perfeziona neppure nel caso in cui la stessa venga effettuata dai soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contri-

¹⁹ I reati considerati sono quelli previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis, e 492 del codice penale, nonché dagli artt. 2621, 2622, e 2623 del codice civile.

buente ha formale conoscenza.

Sospensione dei termini

Dal 1° gennaio 2003 fino al 18 marzo 2003 sono sospesi i termini per:

- proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento per i quali, alla data del 1° gennaio 2003 non siano ancora spirati i termini per proporre ricorso;
- per perfezionare la definizione di cui al D.l.s. n. 218/1997 relativamente agli inviti al contraddittorio per i quali, alla data del 1° gennaio 2003, non sia ancora intervenuta la definizione.

CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

(Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Le liti fiscali pendenti possono essere definite in via agevolata, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (di regola il ricorso), con il pagamento di una somma determinata commisurata al valore della lite.

Le liti fiscali definibili sono quelle pendenti:

- dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni grado e giudizio, anche a seguito di rinvio;
- dinanzi al Tribunale o la Corte d'appello (liti fiscali in passato di competenza del giudice ordinario).

Sono escluse dalla definizione le liti fiscali pendenti presso la Corte di Cassazione.

L'ambito della definizione delle liti è, quindi, particolarmente ampio. Sembrano però estranee alla disciplina di definizione agevolata prevista dall'art. 16 le liti relative ai tributi locali, per le quali si rinvia all'art. 13, comma 2.

Definizione di lite pendente

Per lite pendente si intende:

a) quella avente ad oggetto:

- avvisi di accertamento;
- provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- ogni altro atto di imposizione

per i quali, alla data del 1° gennaio 2003, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio;

b) nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato.

Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Modalità di definizione

La lite fiscale pendente si estingue, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma:

- di 150 euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro;
- pari al 10% del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 euro.

Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate.

Valore della lite

Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi e le eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento.

In caso di liti relative alle irrogazioni di sanzioni, il valore delle stesse è dato dall'ammontare delle sanzioni irrogate.

Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero dei soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Lite autonoma

Come si dirà, il pagamento delle somme dovute e la domanda di definizione vanno effettuati distintamente per ciascuna lite pendente.

In relazione a ciò, per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno dei seguenti atti:

- avvisi di accertamento;

- provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- ogni altro atto di imposizione

e comunque quella relativa all'INVIM.

Coobbligati

La definizione effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate.

Modalità di pagamento

Per ciascuna lite pendente è effettuato un separato versamento.

Il pagamento delle somme dovute va effettuato *entro il 16 marzo 2003* secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa ogni forma di compensazione.

Le somme dovute possono anche essere versate ratealmente con le seguenti modalità:

- in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo;
- in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo solo se le somme dovute superano 50.000 euro.

L'importo della prima rata deve essere versato entro il *16 marzo 2003*. Le rate successive dovranno essere maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17 marzo 2003 (fino al pagamento di ciascuna rata).

L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione. Le somme non corrisposte a tali scadenze sono recuperate mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Sulle stesse somme sono dovuti:

- una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza medesima;
- gli interessi nella misura legale (attualmente pari al 3%).

Somme dovute in pendenza della lite

Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite (ad esempio, iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio) anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate.

Dette somme:

- se non pagate in precedenza, o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, devono essere versate secondo le modalità e i termini sopra indicati, e quindi entro il 16 marzo 2003;
- se iscritte a ruolo e già notificate alla data del 16 marzo 2003, vanno pagate alla scadenza della relativa cartella.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate.

Pagamento insufficiente

In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia ri-

conosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

Domanda di definizione

Per ciascuna lite pendente, deve essere presentata, *entro il 21 marzo 2003*, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

Sospensione delle liti e dei termini di impugnativa

Le liti che possono formare oggetto di definizione sono sospese fino al 30 giugno 2003. Nel caso in cui sia già stata fissata la trattazione della controversia nel periodo suddetto, i giudizi vengono sospesi solo su richiesta del contribuente che dichiari di voler avvalersi della disciplina di definizione prevista dall'art. 16.

Per le stesse liti, sono altresì sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie, nonché quelle dei Tribunali e delle corti di appello.

Ulteriore sospensione delle liti ed estinzione dei giudizi

I competenti uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio trasmettono alle Commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti d'appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le

quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005.

L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici competenti, attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.

La predetta comunicazione deve essere depositata presso la segreteria della Commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005.

Qualora gli uffici non ritengano di attestare la regolarità della domanda e del pagamento, gli stessi uffici, entro la medesima data del 31 luglio 2005, dovranno:

- comunicare il diniego della definizione alla segreteria della Commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari;
- notificare lo stesso diniego all'interessato.

L'atto di diniego potrà essere impugnato dall'interessato entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.²⁰

²⁰ Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

EMERSIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO

(Art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282)

L'art. 6 del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282²¹, ripropone la disciplina di emersione delle attività detenute all'estero riservata alle persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, cosiddetta "scudo fiscale" (D.L. 25 settembre 2001, n. 350, conv. in legge 23 novembre 2001, n. 409, e D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73)²², per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, con alcune importanti modificazioni.

Adempimenti del contribuente

Varia innanzitutto il modello di "dichiarazione riservata". Il nuovo modello da presentare entro il 30 giugno 2003 è stato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2003, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma già disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.finanze.it). Il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati sarà stabilito entro il 15 gennaio 2003.

E' inoltre modificata la somma dovuta per ottenere gli speciali effetti fiscali previsti dalla normativa in materia, come segue:

²¹ La norma adottata il 24 dicembre 2002 è diretta a modificare il testo dell'art. 20 disegno di legge finanziaria per il 2003, approvato in via definitiva dalla Camera il 23 dicembre 2002, divenuto legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicato nella G.U. del 31 dicembre 2002.

²² Cfr. Circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 5 del 2002.

- 2.5% dell'importo dichiarato per le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 16 marzo 2003;
- 4% dell'importo dichiarato per le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate tra il 17 marzo 2003 e il 30 giugno 2003.

La somma potrà essere pagata in ogni caso esclusivamente in denaro, con esclusione, quindi, della facoltà di equivalente corresponsione mediante sottoscrizione di titoli di Stato.

Effetti della presentazione della "dichiarazione riservata"

Fermi rimanendo gli effetti previsti dall'art. 14 del D.L. n. 350 del 2001, relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della "dichiarazione riservata" esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'art. 5 del D.L. 28 giugno 1990, n.167, conv. in legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni considerate dagli artt. 2 (dichiarazione dei trasferimenti attraverso non residenti) e 4 (dichiarazione della detenzione di investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria), relative agli anni 2000 e 2001.

Per le stesse attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni predette per gli anni 2002 e 2003.

Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti in caso di trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari.

Sotto altro profilo, ferma rimanendo la preclusione da ogni accertamen-

to tributario e contributivo e la estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché di quelle penali previste dall'art. 14 del D.L. n. 350 del 2001, per i soli redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001 gli effetti predetti si producono a condizione che:

- entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, con interessi;
- tali redditi siano indicati in una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2001.

In altri termini, per tale periodo, successivo alla introduzione della normativa di emersione delle attività estere, non è consentito di usufruire degli effetti conseguenti alla regolarizzazione alle stesse condizioni di favore previste per i redditi conseguiti prima del 27 settembre 2001.

Comunicazione dei redditi delle attività finanziarie rimpatriate

Secondo la disciplina del D.L. n. 350 del 2001, gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata la "dichiarazione riservata" i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 1° agosto 2001 e prima della presentazione della "dichiarazione riservata", allo scopo di assolvere tramite gli intermediari il proprio debito tributario.

E' confermato in proposito che la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della "dichiarazione riservata" può essere ef-

fettuata sulla base di un criterio presuntivo (in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta). E' altresì confermato che sui redditi così determinati l'intermediario applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 27%, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CHIUSURA DELLE PARTITE I.V.A.

(Art. 5 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282)

Sanatoria delle partite I.V.A. inattive

I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita I.V.A., che nell'anno 2002 non hanno effettuato alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare:

- tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni I.V.A., nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile;
- nonché le violazioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (mancata presentazione di cessazione dell'attività o presentazione con indicazioni incomplete o inesatte).

La sanatoria si perfeziona con il versamento di una somma pari a 100 euro, *entro il 16 marzo 2003*.

Il pagamento è effettuato mediante versamento unitario con utilizzo del

mod. F24, esclusa ogni compensazione.

Comunicazione all'Agenzia delle entrate

La data di cessazione dell'attività e gli estremi dell'avvenuto versamento della somma pari a 100 euro debbono essere comunicate all'Agenzia delle entrate, ai fini della cancellazione delle partite I.V.A.

Le modalità di comunicazione, anche mediante sistemi telematici, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

IMPOSTE SULLE SCOMMESSE E RELATIVI SERVIZI DI RACCOLTA

(Art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

L'art. 8 della legge finanziaria per il 2003 prevede, al comma 2, altra sanatoria relativamente ai versamenti di:

- l'imposta unica per le scommesse (art. 4, comma 1, lett. b), numero 2), del D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504;
- quelle dovute a seguito della ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell'art. 8 del D.L. 28 dicembre 2001, conv, in legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Detti versamenti, relativamente ai quali il termine sia scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data del 1° gennaio 2003, non siano stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta del contribuente

te, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa.

La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20% delle imposte non versate.

Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronuncia non impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30% del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data del 1° gennaio 2003.

DEFINIZIONE AUTOMATICA
PER I CONTRIBUENTI INTERESSATI AL SISMA DEL 1990
(Art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge finanziaria per il 2003, i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa²³, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.

²³ Individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990.

La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero

ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito del 10%.

Il perfezionamento della definizione comporta gli stessi effetti previsti per il caso di presentazione della dichiarazione con richiesta di definizione in via automatica, di cui si è detto poco sopra.

Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica. Le somme non corrisposte a tali scadenze sono recuperate mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Sulle stesse somme sono dovuti:

- una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza medesima;
- gli interessi nella misura legale (attualmente pari al 3%).

**CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO
PUBBLICO TELEVISIVO
E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUGLI APPARECCHI
RADIOTELEVISIVI**

(Art. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Le violazioni connesse al mancato versamento:

- del canone di abbonamento alle radioaudizioni previsto dal R.D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni
- e della tassa di concessione governativa per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive, stabilita dall'articolo 17 della tariffa annessa al D.M. 28 dicembre 1995, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 1995, n. 303, Serie Generale

commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite in via agevolata, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso.

Modalità di definizione

La definizione si perfeziona con il pagamento, *entro il 16 marzo 2003*, di una somma pari a 10 euro per ogni annualità dovuta.

Il pagamento delle somme dovute è effettuato mediante versamento unitario con utilizzo del mod. F24, esclusa ogni compensazione.

Non è prevista, in ogni caso, la restituzione di quanto già versato.

NORME IN MATERIA DI AFFISSIONI E PUBBLICITÀ

(Art. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

E' concessa la possibilità di sanare le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità mediante affissioni di manifesti politici commesse fino al 30 novembre 2002.

Modalità di definizione

La sanatoria si perfeziona con il versamento, *entro il 31 marzo 2003*, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse, a 750 euro in relazione ad ogni anno e provincia interessati. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente e, nel caso in cui le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia, a favore di quest'ultima, che provvederà successivamente al ristoro dei comuni interessati.

Il mancato rispetto del termine del 31 marzo 2003 comporta la decadenza del beneficio.

Non è previsto alcun rimborso delle somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione per le predette violazioni. Non si applica la sanzione²⁴ stabilita dal comma 2, dell'art. 15 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, in caso di inosservanza delle norme relative alla propaganda elettorale a mezzo di manifesti e giornali murali²⁵ e la disposizione contenuta nel successivo comma 3, per la quale le spese sostenute dal comune per la

²⁴ Sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

²⁵ Tale tipo di propaganda avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla L. 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni

rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.